



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Ente acque della Sardegna

P. O. F.E.S.R. 2007 - 2013

ASSE IV - L. di A. 4.1.5.b - Realizzazione di interventi di
riqualificazione e di riassetto funzionale del sistema primario
di trasporto e di accumulo pluriennale della risorsa idrica (iter12)

PROGETTO ESECUTIVO

**INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO L'IMPIANTO ELETTRICO
DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE MT, MT/bt E bt
DELLA DIGA MEDAU ZIRIMILIS E RIQUALIFICAZIONE
DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI PARINGIANU (STAGN'E FORRU)**

SCHEMA DI CONTRATTO

Allegato:

A9

scala:

Redatto dal Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche

Progettisti

Dott. Ing Marco Cordeddu
P.I. Andrea Tronci
P.I. Alessandro Angius

Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Marco Cordeddu

Collaborazioni tecniche

Dott. Ing. Alessandro Pinna
P.I. Dionisio Rivano
Sig. Marcello Corrias
Sig. Giacinto Murgia
Sig. Giuseppe Sitzia
P.I. Paolo Aresu
Geom. Marco Orrù

Coordinatore della Sicurezza
P.I. Alessandro Angius

Il Direttore di Servizio
Dott. Ing. Franco Ollargiu

Coordinamento Elaborazioni Grafiche
Geom. Fabienna Usai

Il Direttore Generale ff
Dott. Ing. Franco Ollargiu

Marzo 2013

**Interventi urgenti di adeguamento dell'impianto elettrico di
distribuzione principale MT, MT/bt della diga Medau Zirimilis e di
riqualificazione dell'impianto di sollevamento di Paringianu "Stagn'e
Forru"**

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO

INDICE:

SCHEMA DI CONTRATTO	1
ARTICOLO 1	1
ARTICOLO 2	2
ARTICOLO 3	2
ARTICOLO 4	2
ARTICOLO 5	2
ARTICOLO 6	3
ARTICOLO 7	3
ARTICOLO 8	3
ARTICOLO 9	3
ARTICOLO 10	3
ARTICOLO 11	4
ARTICOLO 12	4
ARTICOLO 13	4
ANNESSO-DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.....	5
CAPO I OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, AMMONTARE DEL CONTRATTO.....	5
Art. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.....	5
Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.....	7
CAPO II CONDIZIONI GENERALI: ONERI DELL'IMPRESA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	10
CAPO II CONDIZIONI GENERALI: ONERI DELL'IMPRESA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	10
Art. 3 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE	10
Art. 4 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO	11
Art. 5 PRESTAZIONI IN ECONOMIA.....	12
Art. 6 INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO	13
Art. 7 DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.....	13
Art. 8 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA – GARANZIA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE	14
Art. 9 GUARDIANIA - SUB-APPALTI E COTTIMI.....	15
Art. 10 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE DEI LL.PP.....	17
Art. 11 DIREZIONE TECNICA DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA	18
Art. 12 RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA SUI LAVORI PERSONALE DELL'IMPRESA	19
Art. 13 DOMICILIO DELL'IMPRESA.....	19
Art. 14 ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	19
Art. 15 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI	26

Art. 16	ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI PIANO DI SICUREZZA DEI LAVORATORI- OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO AI SENSI DEL D.lgs. n. 81/2008 E SS.MM.II. E DEL D.lgs. n. 163/2006 E SS.MM.II.....	26
Art. 17	INSTALLAZIONE E IMPIANTI DI CANTIERE.....	29
Art. 18	CONSEGNA DEI LAVORI. TEMPO UTILE PER LA LORO ULTIMAZIONE PENALE IN CASO DI RITARDO	30
Art. 19	OPERE DIFFORMI.....	30
Art. 20	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	31
Art. 21	ANTICIPAZIONE.....	31
Art. 22	PAGAMENTI IN ACCONTO	31
Art. 23	PROVE DI FUNZIONAMENTO	33
Art. 24	COLLAUDO TECNICO PROVVISORIO – PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA	34
Art. 25	CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE - CONTO FINALE - COLLAUDO DEFINITIVO DEI LAVORI - GARANZIA DELLE OPERE	34
Art. 26	SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE	35
Art. 27	DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	36
Art. 28	COMPENSI A CORPO	36
Art. 29	OSSERVANZA DI NORME DELL'ENTE FINANZIATORE	37
Art. 30	DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI	37
Art. 31	INVARIABILITÀ DEI PREZZI.....	38
Art. 32	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	38

SCHEMA DI CONTRATTO

ARTICOLO 1

L'importo dei lavori non potrà superare l'importo di €_____ + IVA (ossia €423.551,19 prezzo a corpo a base d'appalto, diminuito del ribasso del _____ % + €__14'134,90_ + IVA per oneri riguardanti la sicurezza.

In tale importo è compreso ogni e qualsiasi onere sostenuto dall'appaltatore.

L'Appaltatore dichiara espressamente di essere a perfetta conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni del Progetto Esecutivo ed in particolare quelle contenute nell'Annesso - Disposizioni Amministrative al presente Schema di Contratto nonché nel Capitolato Speciale d'appalto-Parte prima e Capitolato Speciale d'Appalto-Parte seconda.

L'Appaltatore si obbliga e si sottomette nella più ampia forma legale ad eseguire a perfetta regola d'arte ed a totale sua cura e diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, i lavori denominati "*P.O. F.E.S.R. 2007-2013 Asse IV. Obiettivo operativo 4.1.5. Linea di attività 4.1.5.b. "Realizzazione di interventi di riqualificazione e di riassetto funzionale del sistema primario di trasporto e di accumulo pluriennale della risorsa idrica: Interventi urgenti di adeguamento dell'impianto elettrico di distribuzione principale mt, mt/bt della diga Medau Zirimilis e di riqualificazione dell'impianto di sollevamento di Paringianu "Stagn'e Forru"*" in conformità del progetto esecutivo.

Sono elencati nell'allegato A al presente schema di contratto gli elaborati e i disegni facenti parte del progetto esecutivo;

I lavori saranno eseguiti per l'importo offerto e alle condizioni, norme, modalità, stabilite, oltre che nel presente contratto di cui l'Annesso - Disposizioni Amministrative costituisce parte integrante, nel Capitolato Speciale-Parte prima e Capitolato Speciale -Parte seconda, allegato al presente Schema di Contratto, per farne parte integrante e sostanziale allegato del quale l'Appaltatore dichiara di aver preso effettiva visione.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme ancora in vigore contenute nel Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con Decr. Min. LL.PP. n. 145 del 19.4.2000 che, pur non allegato al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale e che sarà applicato per quanto non sia diversamente stabilito nel presente Schema di Contratto, nell'Annesso - Disposizioni Amministrative e nel Capitolato Speciale d'Appalto Parte prima e Parte seconda.

Si richiamano il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", di seguito denominato D.lgs. n.163/2006, ed il relativo Regolamento di attuazione il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e, per quanto non in contrasto con essi la Legge Regionale della Sardegna n. 5 del 7 agosto 2007 nella forma vigente.

ARTICOLO 2

L'Appaltatore, a norma dell'art. 18 dell'Annesso - Disposizioni Amministrative, si obbliga a ultimare tutte le opere appaltate nel termine di **giorni 275 (duecentosettantacinque)** naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ARTICOLO 3

La garanzia fideiussoria ex art. 54 comma 3 L.R. 7.08.2007 n. 5 e art. 113 comma 1 del D.lgs. n. 163/2006, di cui in premessa, costituita a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e di tutti gli oneri derivanti dal presente contratto, sarà svincolata per il 75 per cento del suo ammontare secondo le modalità di cui al comma 5 dell'art. 54 L.R. 7.08.2007 n. 5 e all'art. 113 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006 e all'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, il restante 25 per cento resterà vincolato fino alla completa liberazione dagli obblighi contrattuali secondo la normativa vigente.

Per quanto riguarda le polizze assicurative a garanzia dei danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi prevista dal comma 6 dell'art. 54 della L.R. 7.08.2007 n. 5, dal comma 1 dell'art. 129 del D.lgs. 163/2006 e dall'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, si rinvia all'art. 9 dell'Annesso - Disposizioni Amministrative.

ARTICOLO 4

L'ammontare, a corpo, dell'appalto di € 437'686,09+ IVA, di cui € 423'551,19+ IVA soggette a ribasso, diminuite del ribasso offerto del _____%, pari a € _____+ IVA, resta determinato in € _____ + IVA. Resta invariato, perché non soggetto a ribasso, l'importo per oneri riguardanti la sicurezza di € 14'134,90 + IVA. L'importo totale netto è pertanto di € _____+IVA.

Trattandosi di contratto a corpo si richiamano l'art. 16 della L.R. 7.08.07 n. 5 e l'art. 53 del D.lgs. n. 163/2006 comma 4 del "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" di seguito denominato D.lgs. n.163/2006 e l'art. 118, comma 2 del novellato D.P.R. n. 207/2010 che stabiliscono che per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valore attribuito alla qualità delle opere stesse.

ARTICOLO 5

L'Ente procederà ai pagamenti, dipendenti dall'esecuzione del presente contratto, con le modalità di cui all'art. 21 dell'Annesso - Disposizioni Amministrative, tramite il proprio tesoriere BNL, filiale di Cagliari, con mandati intestati all'Appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile con la sottoscrizione del presente Schema di Contratto l'Appaltatore espressamente conferma di accettare la clausola contenuta nell'art. 21 dell'Annesso - Disposizioni Amministrative di seguito riportata: "qualsiasi eventuale ritardo, nel pagamento dei suddetti acconti non darà diritto all'Impresa di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi legali nei limiti e nei termini di cui all'art. 144 del D.P.R. n. 207/2010, esclusa ogni altra indennità o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma del codice civile".

L'appaltatore potrà effettuare, con le modalità di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 163/2006, le cessioni di crediti vantati nei confronti dell'Enas.

Si richiama l'art. 33 dell'Annesso - Disposizioni Amministrative per ciò che concerne "l'invariabilità dei prezzi".

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/ 2010 e ss.mm. Si richiamano le clausole di cui all'art. 11 dell'Annesso - Disposizioni Amministrative per ciò che concerne gli obblighi in materia a carico di appaltatori, subappaltatori e subcontraenti.

ARTICOLO 6

Si rimanda agli articoli di seguito riportati nell'Annesso - Disposizioni Amministrative per quanto riguarda i seguenti argomenti: a) programma di esecuzione lavori (art. 17), b) sospensioni o riprese dei lavori (art. 26), c) oneri a carico dell'appaltatore (art. 15), d) contabilizzazione dei lavori a corpo (art. 22), e) liquidazione dei corrispettivi (art. 22), f) specifiche modalità e termini di collaudo (artt. 24 e 25), g) tempo utile per l'ultimazione dei lavori e penali in caso di ritardo (art. 19).

ARTICOLO 7

Ai sensi dell'articolo 2 del Capitolato Generale dei Lavori Pubblici D.M. LL.PP. n. 145/2000, per l'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge, l'Appaltatore elegge domicilio nel luogo ove ha la sede l'Ufficio di direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di una società legalmente riconosciuta.

ARTICOLO 8

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, D.lgs. n. 163/2006 si dà atto che l'Appaltatore ha presentato in fase di offerta sia la dichiarazione concernente le opere che intende sub-appaltare e che si allega sotto la lettera "____", che il cronoprogramma previsto dall'art. 40 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, che si allega sotto la lettera "____".

L'appaltatore ha inoltre accompagnato l'offerta con le dichiarazioni di cui agli artt 106, comma 2 e 118, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 nonché l'eventuale dichiarazione di cui all'art. 119, comma 5 dello stesso Regolamento

ARTICOLO 9

I lavori di cui al presente contratto sono da eseguirsi in aree ricadenti nel Comune di Iglesias in Provincia di Carbonia Iglesias.

ARTICOLO 10

Con la firma del presente contratto, l'Appaltatore si sottomette esplicitamente alla puntuale e precisa osservazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, compreso nel progetto esecutivo, e del piano operativo di sicurezza e dei suoi allegati da predisporre a cura dello stesso appaltatore.

ARTICOLO 11

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 12

Per la risoluzione delle controversie si richiama l'art. 34 dell'allegato Annesso - Disposizioni Amministrative.

ARTICOLO 13

Si allegano al presente atto con il suo annesso, di cui formano parte integrante, oltre agli atti precedentemente indicati e distinti sotto le lettere, "___" (Capitolato Speciale d'appalto parte prima e parte seconda), "___" (eventuale Dichiarazione sub - appalto), il cronoprogramma di cui all'art. 8 che si allega sotto la lettera "_____" e nonché gli elaborati e disegni descritti nell'allegato A "Elenco degli elaborati del Progetto Esecutivo" limitatamente a quelli esplicitamente "Allegati al Contratto".

Per gli allegati allo schema di contratto si rinvia alle disposizioni contenute negli artt. 33e 43 del D.P.R. n. 207/2010

ANNESSO-DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, AMMONTARE DEL CONTRATTO

Art. 1

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’amministrazione affida all’appaltatore che dichiara di assumerlo la realizzazione dei lavori denominati *“PO FESR 2007/2013 – Asse IV – Obiettivo operativo 4.1.5 – Linea di azione 4.1.5b - L120 Interventi urgenti di adeguamento dell’impianto elettrico di distribuzione principale MT, MT/bt della diga Medau Zirimilis e di riqualificazione dell’impianto di sollevamento di Paringianu “Stagn’e Forru”.*

L’affidamento dei lavori è effettuato con il sistema dell’appalto di esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 16 comma 2 lettera a) della L.R. 7 agosto 2007 n. 5 e art 53, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006..

Il contratto è stipulato a corpo ai sensi del comma 7 dell’art. 16 della L.R. 7 agosto 2007 n. 5 e del comma 4 dell’art. 53 del “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, di seguito denominato D.lgs. n.163/2006. Trattandosi di contratto a corpo, ai sensi dello stesso art. 53 comma 4, terzo periodo, il prezzo convenuto è fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valore attribuito alla qualità delle opere stesse. Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 106 comma 2, all’art. 118 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 nonché quelle di cui all’art. 119, comma 5 dello stesso Regolamento.

I lavori riguardano la realizzazione delle opere dettagliate negli allegati del progetto Esecutivo predisposto dall’Enas e nel Capitolato Speciale d’Appalto-Parte prima.

Il presente “Annesso” allo Schema di Contratto – Disposizioni Amministrative stabilisce le norme particolari che regolano l'appalto dell'esecuzione dei lavori di cui sopra e costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

I lavori vengono eseguiti su finanziamento ricompreso nel “Programma di spesa fondi di cui al P.O. F.E.S.R. 2007-2013 – Asse IV – Obiettivo operativo 4.1.5 – Linea di attività 4.1.5.b. – Realizzazione di interventi di riqualificazione e di riassetto funzionale del sistema primario di trasporto e di accumulo pluriennale della risorsa al fine di conseguire l’equilibrio tra fabbisogni idrici e disponibilità per garantire un uso sostenibile della risorsa e ridurre la vulnerabilità dei principali sistemi idrici” approvato con D.G.R. n°28/61 del 24.06.2011 con la quale si prevede l’assegnazione di €580'000,00 per l’esecuzione dell’intervento denominato *Interventi urgenti di adeguamento dell’impianto elettrico di distribuzione principale MT, MT/bt della diga Medau Zirimilis e di riqualificazione dell’impianto di sollevamento di Paringianu “Stagn’e Forru”.*

L’Assessorato dei LL.PP., con la convenzione siglata il 19 luglio 2011, approvata con Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture n. 28383 rep. N°1891 del 01 Agosto 2011, ha affidato all’Ente Ente acque della Sardegna l’attuazione dell’intervento in oggetto in regime di concessione per un importo finanziario di € 580.000,00.

Al soggetto finanziatore è demandata ogni decisione in merito a qualsiasi variante, sia tecnica che amministrativa, e l'approvazione definitiva di qualsiasi atto che interessi i lavori.

L'Ente mette a disposizione dei concorrenti il Progetto Esecutivo delle opere, comprese relazioni, disegni, calcoli preliminari, elenco prezzi, computo metrico estimativo, elenco categorie di lavoro, specifiche tecniche, disciplinari, meglio specificati nell'Elenco allegati al Progetto Esecutivo (Allegato A – “Elenco degli allegati del Progetto Esecutivo”), allo scopo di consentire ai concorrenti di valutare la consistenza delle opere da realizzare e poter quindi formulare un'offerta per l'appalto a corpo ai sensi dell'art. 16 della L.R. 7.08.2007 n.5 e dell'art. 53 del D.lgs. n. 163/2006.

Faranno parte integrante del contratto i disegni e gli allegati di cui al successivo articolo 7.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3 lettera a) dell'art. 68 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. a ogni dicitura di capitolato (compresi disciplinari tecnici di fornitura), elenco prezzi unitari, elenco categorie di lavoro o qualunque altro allegato di progetto che faccia riferimento a specifiche tecniche secondo le definizioni dell'all. VIII al D.lgs. 163/2006 si deve intendere aggiunta la dicitura "o equivalente".

Resta inteso che, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 68 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., spetta all'offerente la dimostrazione dell'equivalenza del prodotto proposto ai requisiti prescritti dalle specifiche tecniche di progetto.

Ai fini della formulazione dell'offerta ciascuna Società concorrente dovrà effettuare comunque tutti i computi e le stime necessari per una corretta valutazione del prezzo a corpo offerto per la realizzazione delle opere previste in appalto, nonché tutte le ulteriori attività per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte.

Le presenti Condizioni Amministrative valgono anche per l'esecuzione delle varianti al progetto suindicato che in qualsiasi momento l'Amministrazione intendesse apportare, nonché per tutte le prestazioni complementari che l'Amministrazione stessa, fino al collaudo, intendesse richiedere all'impresa, e che l'impresa si obbliga sin d'ora a soddisfare come specificato al seguente Art. 3 .

Il contratto d'appalto di cui al presente Capitolato verrà stipulato a corpo ai sensi dell'art. 16 della L.R. 7.08.2007 n.5 e dell'art. 53 del D.lgs. n. 163/2006.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari dell'Elenco dei prezzi unitari del Progetto Esecutivo dell'Amministrazione, utilizzabili esclusivamente ai fini dell'art. 119 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

Pertanto i prezzi unitari soggetti al ribasso d'asta non hanno valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo a corpo dei lavori e sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 56 della L.R. 7.08.2007 n.5.

Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'importo complessivo a base d'appalto dei lavori **a corpo** ammonta a **Euro 437.686,09 (Euro quattrocentotrentasettemilaseicentoottantasei/09)** inclusi **Euro 14.134,90 (Euro quattordicimilacentotrentaquattro/90)** per compenso a corpo per la sicurezza (ex D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e art. 131 del D.lgs. n. 163/2006)

Gli importi sono soggetti a ribasso d'asta (con eccezione del compenso a corpo per la sicurezza).

La designazione sommaria delle opere è riportata negli allegati A9.1 Capitolato Speciale – Parte prima -Definizione delle lavorazioni e A9.2- Capitolato Speciale –Parte seconda Specificazione delle prescrizioni tecniche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 e degli artt. 107, 108, 109 e 170 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 vengono qui appresso indicate:

categoria prevalente:

OS30 - impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili completi di ogni connessa opera muraria complementare o accessoria
Importo € 437'686,09(*di cui euro 14.134,90 per la sicurezza*)

Ulteriori categorie:

Nessuna

Le categorie sopra indicate sono quelle contenute nel D.P.R. n. 207/2010 e nella L.R. 9/08/02 n. 14.

Gli importi sopra indicati sono pari all'importo dell'appalto e all'importo per gli oneri della sicurezza..

Le varianti in corso d'opera saranno disciplinate secondo il disposto dell'art.56 della L.R. 7.08.2007 n.5, dell'art. 132 del D.lgs. 163/2006 e degli artt. 161, 162 e 163 del D.P.R. 207/2010.

Il prezzo complessivo è convenuto **a corpo** ed è onnicomprensivo, fisso ed invariabile in conformità a quanto specificato dall'art. 53 del D.lgs. n. 163/2006, comma 4. Resta quindi inteso che le maggiori quantità di lavoro rispetto a quelle prevedibili, e/o comunque desumibili dagli elaborati progettuali posti a base del suddetto prezzo, graveranno sull'Appaltatore il quale è quindi obbligato a eseguire tutte le opere a corpo per il prezzo globale offerto in base a suoi calcoli di convenienza e non potrà richiedere al riguardo particolari misurazioni o maggiori compensi.

È espressamente inteso che l'importo relativo al compenso a corpo per la sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., così come non può essere assoggettato a ribasso, non potrà neppure essere aumentato dalla Ditta né in fase di offerta né in altra fase, intendendosi fisso e invariabile.

Nessuna variazione o addizione ai lavori potrà inoltre essere eseguita dall'Appaltatore senza l'ordine scritto dell'Amministrazione, nel quale dovrà essere citata l'intervenuta superiore approvazione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del D.Lgs. n. 163/2006, nel modo indicato dall'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010, sotto pena dell'applicazione del secondo comma dello stesso articolo.

Per eventuali lavori in economia l'Impresa sarà comunque tenuta a fornire materiali, mano d'opera e mezzi d'opera la cui idoneità sarà stabilita insindacabilmente dall'Amministrazione appaltante.

L'importo contrattuale sarà quello che risulterà dall'offerta aggiudicataria, ricadendo a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal contratto, comprendente il presente annesso e il capitolato speciale d'appalto parti prima e seconda, che si intendono compensati con il prezzo offerto dall'Impresa.

Le opere comprese nell'appalto risultano dai disegni e dagli elaborati di progetto allegati al contratto. L'impresa, inoltre, prende nota che nel formulare l'offerta ha tenuto conto che dovrà recepire tutte le prescrizioni degli Enti preposti al rilascio delle prescritte autorizzazioni. Le opere da eseguire sono quelle del citato progetto esecutivo costituito dagli allegati riportati nell'allegato A allo Schema di Contratto e descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto-Parte prima e Parte seconda.

L'Impresa prenderà visione, con le modalità previste nel bando di gara per pubblico incanto, del progetto dell'Amministrazione nonché delle citate autorizzazioni e nulla osta per la formulazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 l'Impresa, tuttavia, dichiara che nel formulare l'offerta ha proceduto alle necessarie verifiche ed ha effettuato i necessari sopralluoghi nelle aree di cantiere al fine di verificare le condizioni dei luoghi dove devono essere eseguite le diverse opere ed in particolare delle vie di accesso, della situazione geologica delle aree, della localizzazione degli impianti di produzione dei calcestruzzi, della localizzazione delle discariche dei materiali di scavo non riutilizzati per le lavorazioni di cantiere nonché tutti gli altri elementi che possano contribuire alla determinazione dell'offerta quali la disponibilità della mano d'opera necessaria per la realizzazione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori. Per le cave di prestito e le discariche l'Impresa è libera di effettuare la scelta più opportuna tenendo in debito conto le difficoltà ed oneri relativi sia agli scarti di cava che alle distanze, ferma restando l'approvazione da parte della Direzione Lavori e il rispetto della normativa vigente.

Gli oneri per le occupazioni temporanee delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori, al di fuori delle aree indicate negli elaborati di progetto da espropriare o da asservire in occupazione temporanea per tutta la durata dei lavori, saranno a totale carico dell'Impresa, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a tali aree.

L'Impresa prende nota che le opere da realizzare interferiscono con strutture esistenti e che questo fatto potrebbe determinare rallentamenti nell'esecuzione delle opere.

Saranno altresì a cura e spese dell'Appaltatore l'intrattenimento di rapporti con i gestori di tutti gli impianti e delle opere, anche a nome e per conto dell'Enas, previi accordi con la Direzione Lavori, al fine di ottenere, nei tempi e modi necessari, le autorizzazioni ai lavori di

allacciamento e/o comunque richiedenti interruzioni di servizio degli stessi impianti, nonché tutti gli oneri, nessuno escluso, per l'esecuzione di tali lavori.

Nessun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio spetterà all'Appaltatore per fatti comunque correlati alla connessione, in particolare idraulica, elettrica e telefonica, con gli impianti in esercizio.

CAPO II
CONDIZIONI GENERALI: ONERI DELL'IMPRESA
E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 3
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

Le varianti in corso d'opera saranno disciplinate secondo quanto prescritto dall'art. 56 della L.R. 7.08.2007 n.5, dall'art.132 del D.lgs. n. 163/2006 e dagli artt. 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010.

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli, per quanto riguarda il tracciato, la forma, le dimensioni e la struttura delle varie opere comprese nell'appalto sono date solo per norma generale, affinché l'appaltatore possa rendersi ragione del complesso delle opere da costruire, riservandosi l'Amministrazione piena ed ampia facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna, sia in corso di esecuzione e finché i lavori non siano compiuti, tutte quelle varianti previste, nei casi e secondo le procedure indicate nell'art. 56 della L.R. 7.08.2007 n.5, nell'art.132 del D.lgs. 163/2006 e negli artt. 161 e 162 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Tali modifiche non daranno luogo a speciali compensi oltre a quelli dello Schema di Contratto, quali che possano essere le specie e le difficoltà tecniche incontrate per l'adozione delle varianti stesse. L'Impresa avrà solo diritto al pagamento dei lavori che risultassero effettivamente eseguiti per ordine della Direzione Lavori, valutati con l'elenco dei prezzi di elenco del progetto esecutivo dell'Amministrazione al netto del ribasso d'asta.

L'Amministrazione avrà pure piena facoltà - a suo insindacabile giudizio - di sopprimere alcune opere, nella misura e nei limiti dell'art. 162 del D.P.R. n. 207/2010, e ciò senza che l'impresa possa rifiutarsi di eseguire i lavori ordinati alle condizioni contrattuali.

Tale facoltà dell'Amministrazione si estende anche ai materiali da costruzione, al genere delle strutture, ai magisteri e a tutte le modalità di esecuzione dei diversi lavori.

In ogni modo, la presenza delle varie categorie di lavoro negli elaborati di progetto allegati al contratto, non impegna l'Amministrazione alla loro esecuzione, in quanto l'Amministrazione stessa si riserva la più ampia facoltà di far eseguire tra esse quelle che ritiene utili nell'interesse dell'opera, e ciò a suo insindacabile giudizio.

Nel caso in cui per le categorie dei lavori ordinati non risultassero in elenco le voci specifiche, si procederà secondo quanto disposto all'art. 163 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

L'Amministrazione si riserva anche libera e piena facoltà di ordinare variazioni di opere già eseguite in tutto o in parte, anche se già dall'Impresa fossero stati ordinati e provvisti i materiali occorrenti.

L'ordine di eseguire le variazioni é dato per iscritto dal Direttore dei lavori e comporta per l'appaltatore l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e provviste che fossero resi inutili dall'esecuzione della variante.

Se le variazioni non dipendono da fatto o colpa dell'Impresa, alla stessa sarà dovuto, in base ai prezzi relativi all'elenco dei prezzi unitari allegato al Progetto dell'Amministrazione al netto del ribasso offerto in fase di gara, il pagamento delle opere già eseguite e della totale o parziale demolizione e scarico a rifiuto dei materiali di risulta (fuori cantiere).

Se la variazione dipende, invece, da colpa dell'Impresa, a questa spetterà solo il pagamento - ai prezzi relativi all'Elenco Prezzi allegato al Progetto Esecutivo dell'Amministrazione al netto del ribasso - delle opere utilizzate, rimanendo a suo carico ogni onere di demolizione delle opere non utilizzate.

Qualora la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'esecutore stesso, ai sensi dell'art. 161, comma 18 del D.P.R. n. 207/2010, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

Qualora la variazione sia disposta dall'Amministrazione appaltante, questa rileverà - ai prezzi al netto del ribasso - i materiali utili ed accettati dalla Direzione dei Lavori, esistenti a piè d'opera e nei cantieri anteriormente all'ordine di variazione, qualora per effetto delle disposte variazioni non vi sia modo durante i lavori di impiegarli in altre opere comprese nell'appalto.

L'Impresa, per contro, non potrà variare né modificare i progetti delle opere appaltate, senza averne ottenuto preventiva autorizzazione scritta dall'Amministrazione. La violazione del divieto comporta l'obbligo per l'appaltatore di demolire, a sue spese, le opere che questa avesse eseguite in contravvenzione a tale disposto e di portare a rifiuto i relativi materiali di risulta.

Qualora l'Amministrazione non credesse di usare tale diritto e preferisse compensare le opere arbitrariamente eseguite dall'Impresa, ne pagherà l'importo in base al minore importo risultante dall'applicazione delle due seguenti modalità:

- *applicando alle opere arbitrariamente eseguite i prezzi di elenco al netto del ribasso;*
- *applicando alle opere previste e ordinate dall'Amministrazione i prezzi di elenco al netto del ribasso.*

Ugualmente nessun diritto a maggiori compensi competerà all'Impresa qualora esegua o faccia eseguire maggiori lavori, o vari le categorie di lavori, o impieghi materiali più costosi, senza espresso ordine scritto dalla Direzione Lavori, quand'anche ne derivi o possa derivarne vantaggio all'Amministrazione appaltante.

Le varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore sono disciplinate dall'art. 162, comma 3 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Art. 4 **CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO**

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali l'interferenza con opere esistenti, la situazione fondiaria, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto, e in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono avere influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto dell'opera, anche in relazione ai prezzi dalla stessa offerti.

É, altresì, sottinteso che l'Appaltatore si é reso conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti che possano influire sugli oneri relativi al presente Schema di Contratto nonché su quelli connessi all' esecuzione e manutenzione delle opere fino al collaudo.

In particolare, l'Impresa con l'assunzione dell'Appalto dichiara di essere a conoscenza delle condizioni di cui all'art.2 del presente Annesso allo Schema di Contratto. E, inoltre, con l'assunzione dell'Appalto dichiara di aver preso visione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nulla osta sul progetto esecutivo, che vengono date in visione in sede di gara, nonché delle prescrizioni per la fase di realizzazione richieste in tali autorizzazioni e nulla osta.

L'Appaltatore è pertanto a conoscenza che dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni previste dal presente contratto e relativo Annesso ed in particolare che dovrà attuare tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni (quelle rilasciate durante l'esecuzione del lavoro) che riguardano modifiche ed integrazioni alle opere così come risultano dagli elaborati del progetto esecutivo. Quindi prima dell'offerta l'Appaltatore dovrà effettuare tutte le opportune indagini al fine di rendersi conto di tutte le circostanze ed i fatti che possono influire in qualche modo sulla valutazione degli oneri del presente contratto e relativo Annesso, degli eventuali rallentamenti e di qualunque maggior onere nell'esecuzione dei lavori in dipendenza delle condizioni sopra esposte nonché sugli oneri connessi alla esecuzione, avviamento e manutenzione delle opere fino a collaudo compresi gli adeguamenti alle prescrizioni rilasciate dagli organi preposti.

In conseguenza, il prezzo a corpo offerto, sotto le condizioni del contratto, del presente Capitolato speciale e del progetto esecutivo, si intende dunque formulato dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi è fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore e straordinaria.

Art. 5 PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Occorrendo eseguire lavori in economia, l'Impresa é obbligata, a norma dell'art. 5 comma 2 del Capitolato Generale D.M. LL.PP. n. 145/2000, a fornire gli operai, i mezzi d'opera, utensili e materiali occorrenti.

Le prestazioni per detti lavori verranno ordinate di volta in volta dalla Direzione Lavori e verranno registrate giornalmente su appositi moduli compilati e rilasciati firmati dalla stessa Direzione.

Detti moduli costituiscono l'unico documento sul quale l'Impresa potrà appoggiarsi per la stesura delle fatture e delle liste relative alle prestazioni in parola. Per le prestazioni in economia, di mano d'opera, mezzi d'opera, noli e trasporti, l'importo verrà compensato con i prezzi determinati dalla Commissione Provinciale Rilevamento Prezzi di Cagliari, secondo il dettato di cui all'art. 179 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010. I relativi oneri per la sicurezza, eventualmente ravvisati e stimati con apposito computo dal Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione (CSE), saranno compensati senza l'applicazione del ribasso..

Per la fornitura di mano d'opera con detti prezzi si intendono, in particolare, compensati anche l'uso, il deperimento e le perdite degli attrezzi di cui l'Impresa dovrà dotare gli operai, nonché le prestazioni degli assistenti ed ogni altro personale che non prenda parte diretta e materiale all'esecuzione dei lavori.

Per la fornitura di materiali, i prezzi si intendono per i materiali regolarmente posti a deposito in cantiere, protetti nel modo più idoneo per la loro conservazione e poi resi a piè d'opera.

Per i trasporti in economia le distanze verranno contabilizzate per gli effettivi percorsi.

Per i noleggi, con detti prezzi si intendono compensati inoltre i consumi e le prestazioni di mano d'opera occorrenti per il funzionamento dei mezzi; i tempi di noleggio saranno quelli in cui il mezzo rimane ad intera disposizione dell'Amministrazione nel luogo di impiego per i turni di lavoro.

Qualsiasi prestazione in economia dovrà essere documentata da appositi rapporti firmati dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa nel giorno stesso della effettuazione delle prestazioni.

Art. 6

INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO

L'Impresa prende nota che altre ditte potranno eseguire altri lavori nello stesso cantiere e per il caso di interferenze e divergenze si impegna sin d'ora ad accettare ed osservare le disposizioni e decisioni che l'Amministrazione prenderà nell'interesse generale dei lavori senza poter accampare nessuna pretesa né indennitaria né risarcitoria.

Art. 7

DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante del contratto il presente Schema di Contratto con l'Annesso – Disposizioni Amministrative e, per quanto non in contrasto con esso, anche se non materialmente allegati:

- le norme ancora in vigore del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici – Decreto Ministero dei Lavori Pubblici n° 145 del 19/04/2000 (che per patto non si allega) in appresso richiamato con la semplice dizione "Capitolato Generale";
- il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni e integrazioni, anche se non materialmente allegato;
- la Legge della Regione autonoma della Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto” per le parti non dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, anche se non materialmente allegata;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207. Regolamento di esecuzione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni e integrazioni, anche se non materialmente allegato

Il presente Schema di Contratto con l'Annesso - Disposizioni Amministrative sarà allegato al Contratto principale.

Faranno, inoltre, parte del contratto i disegni e gli allegati riportati nell'allegato A “*Elenco degli elaborati del Progetto Esecutivo con evidenziati gli allegati al Contratto*”, al presente

Schema di Contratto, che riportano di lato la dicitura “Allegato al Contratto”. L'Appaltatore non potrà fondare sulla conoscenza degli elaborati che non fanno parte del contratto alcuna pretesa nella fase di esecuzione.

Una copia completa del Progetto Esecutivo dell'Amministrazione verrà sottoscritta dalle parti e verrà custodita dall'Enas.

Art. 8

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA – GARANZIA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE

La cauzione provvisoria, prevista dall'art. 75 del D.lgs. 163/2006, prestata dall'appaltatore in sede di gara con le modalità prescritte nel richiamato articolo di legge e precisate dal bando di gara, sarà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto, come previsto dal comma 6 dello stesso art. 75.

Ai sensi dell'art. 54 della L.R. 7.08.2007 n.5, comma 3 e dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere prestata cauzione definitiva con le modalità prescritte nei richiamati articoli di legge e nell'art. 123 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e precisate dal bando di gara. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 54 della L.R. 7.08.2007 n.5 e dal comma 3 dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006.

L'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'art. 54 comma 6 della L.R. 7.08.2007 n.5, dell'art. 129, comma 1 del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 125 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 a stipulare una polizza di assicurazione che copra tutti i rischi da esecuzione compresi i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento e della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; la polizza deve anche assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata per i danni subiti dalla stazione appaltante è fissata in **Euro 437.686,09 (Euro quattrocentotrentasettemilaseicentoottantasei/09)** mentre il massimale per la responsabilità civile verso terzi è fissata in **Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00)**.

Per la durata della copertura assicurativa si richiama il comma 6 dell'art. 54 della L.R. 7.08.2007 n.5 e l'art. 125, comma 3 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Copia della polizza assicurativa di cui sopra deve essere trasmessa alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori come precisato dalle disposizioni di cui all'art. 125, comma 4 del D.P. R. n. 207/1010.

Nessun interesse decorrerà sulle somme depositate, salvo per quanto previsto dalla normativa vigente.

Circa la facoltà dell'Amministrazione Appaltante di disporre della cauzione in determinati casi, si richiama l'art. 123 del Regolamento D.P.R. 207/2010.

Le garanzie sono prestate, ai sensi dell'art. 127 del Regolamento da: istituti bancari autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Le garanzie possono essere altresì rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Tutte le garanzie fideiussorie da prestare ai sensi del presente capitolato, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della società garante. Le sottoscrizioni dovranno essere autenticate e legalizzate nei modi previsti dal DPR 445/2000: la firma dovrà essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualità di chi ha apposto la firma nonché l'autenticità della stessa. In mancanza le suddette garanzie non saranno accettate.

Art. 9

GUARDIANIA - SUB-APPALTI E COTTIMI

L'Impresa è tenuta ad affidare la custodia del cantiere a persona provvista della qualifica di guardia particolare giurata, dandone comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori.

Qualora il Direttore dei Lavori riscontrasse l'inadempienza dell'Impresa a tale obbligo, notificherà apposito ordine di servizio con l'ingiunzione ad adempiere entro un breve termine perentorio, dando contestuale notizia di ciò alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

L'inadempienza in questione, salvo quanto disposto dall'art. 22 della legge 13.9.1982, n°646, nel testo vigente sarà valutata dall'Amministrazione per i provvedimenti del caso ove ne derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori.

In materia di sub-appalto si richiamano le norme del D.lgs. n. 163/2006 e in particolare l'art. 118, quelle introdotte dal D.L. 13.05.1991 n°152, convertito in legge 12.07.1991 n° 203, nonché all'art.170 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e tutte le altre norme vigenti all'atto dei lavori. Si richiamano inoltre la legge n. 646/82 e successive modifiche e integrazioni, il D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

É fatto divieto all'impresa di procedere all'affidamento in sub-appalto e/o in cottimo dell'intera opera o comunque della totalità dei lavori della categoria prevalente oggetto del presente appalto fatto salvo quanto previsto dall'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 e dall'art.170 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Ai fini dell'applicazione dell'istituto del subappalto si richiama detto art. 118 del D.lgs. n. 163/2006, il D.P.R. n. 207/2010 ed in particolare l'art. 170, comma 1 del Regolamento n. 207/2010 per quanto attiene la percentuale dei lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo.

Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., le lavorazioni descritte e compensate nel capitolato speciale sono riferite alle categorie indicate con i relativi importi all'Art. 2 del presente Annesso.

Ai sensi dell'art. 170, comma 2 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori, salvo che per la posa in opera di componenti e apparecchiature per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali.

L'Impresa, qualora faccia ricorso ad altre ditte per forniture ed eventuali prestazioni, é tenuta a scegliere ditte che si impegnino formalmente ad osservare, per i lavori che formano oggetto del presente Capitolato, i contratti collettivi di lavoro nei confronti delle proprie maestranze.

L'Impresa é tenuta a segnalare alla Direzione Lavori, al momento della consegna dei lavori, i nominativi e le referenze delle ditte di cui intende utilizzare la fornitura e le prestazioni.

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza integrale delle norme inerenti al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale, in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, da parte dei sub-appaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del sub-appalto.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 3 del D.lgs. n°163/2006 è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l'ENAS sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, definita "distacco di manodopera" lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro;
- che la corresponsione delle somme alla società distaccante avverrà secondo esplicite modalità miranti ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 163.

La comunicazione, inoltre,:

- deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra;
- deve avere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la regolarità contributiva (mediante produzione certificato DURC) e il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Salve comunque le sanzioni previste all'Art. 21 della legge 13 settembre 1982 n° 646 e successive modifiche ed integrazioni, la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi riguardanti le documentazioni nonché le autorizzazioni prescritte più sopra, verrà valutata dall'Amministrazione al verificarsi dell'inadempienza per i provvedimenti del caso, ivi compresa l'eventuale risoluzione del contratto e la sospensione delle imprese inadempienti dalla partecipazione a gare per l'appalto dei lavori di questa Amministrazione.

Art. 10
OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E
DEL CAPITOLATO GENERALE DEI LL.PP.

In tutto ciò che non sia in contrasto con il presente Schema di Contratto, con l'Annesso e con il Capitolato Speciale d'Appalto Parte Prima e Seconda, l'Impresa é soggetta all'osservanza completa delle condizioni stabilite nella Legge Regionale 7 agosto 2007 n.5 e il Codice dei contratti pubblici D.lgs. n° 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii., delle norme del Regolamento D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e delle norme ancora in vigore contenute del Capitolato Generale d'Appalto Decreto Ministro LL. PP. 19/04/2000 n° 145.

L'Impresa dichiara quindi di conoscere e di accettare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente Codice Civile, tutte le condizioni indicate nel nuovo regolamento (dpr 207/2010) e, in modo particolare, quelle di cui ai punti seguenti:

- facoltà dell'Amministrazione di rescindere il contratto di appalto e di incamerare la cauzione nel caso in cui l'Appaltatore non si presenti né il primo né il secondo giorno stabilito dal Direttore dei Lavori per la consegna dei lavori.
- facoltà dell'Amministrazione di esigere, previa motivata comunicazione all'appaltatore, la sostituzione immediata del suo rappresentante, del Direttore del cantiere e dei dipendenti dell'appaltatore.
- obbligo di osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e facoltà dell'Amministrazione di operare ritenute sui certificati di pagamento in acconto, nei casi previsti, e responsabilità dell'Appaltatore in caso di danni alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori; si richiama l'art 52 della L.R. 7.08.2007 n.5 ed in particolare i punti a), b), c), d) del comma 1 dello stesso articolo che si intendono integralmente trascritti;
- obbligo ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 163, di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli appaltatori, dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese nonché dei concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore si impegna, inoltre:

- a) all'osservanza delle vigenti leggi che regolano l'acquisizione di beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere: D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.;
- b) all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi, di tutte le norme antinfortunistiche, dei regolamenti relativi ai lavori delle donne e dei fanciulli, alle

assicurazioni varie degli operai contro infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, malattie e delle altre disposizioni in vigore, per l'assunzione attraverso gli Uffici Provinciali del lavoro, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, per il pagamento di assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario e di tutte le altre norme esistenti o che potranno intervenire in corso di appalto; a garanzia di tale osservanza, sull'importo netto dei lavori è operata una ritenuta dello **0,5 (zerovirgolacinque) per cento**. L'Amministrazione dispone il pagamento a valere su tali ritenute di quanto dovuto per inadempienze accertate dagli enti competenti che ne chiedano il pagamento nelle forme di legge. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore si procederà secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

- c) all'osservanza delle norme vigenti sui leganti idraulici e sull'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice, armato, precompresso e delle opere metalliche;
- d) all'osservanza delle norme UNI e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) per quanto riguarda impianti elettrici, elettronici, di telecomunicazione e tecnici in genere;
- e) all'osservanza, su richiesta della Direzione Lavori, delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti consessi tecnici, per quanto riguarda l'impiego di materiali di costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali;
- f) all'osservanza delle leggi e regolamenti per le opere idrauliche e marittime.

L'osservanza di tutte le norme indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, etc., che potranno essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attiene ai lavori.

Art. 11 **DIREZIONE TECNICA DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA**

L'impresa dovrà affidare la direzione e la responsabilità tecnica dei lavori in appalto ad idoneo soggetto (Direttore Tecnico di Cantiere) in possesso almeno di diploma.

L'appaltatore dovrà conferire al Direttore Tecnico di Cantiere apposita procura o mandato ad assumere tutte le iniziative necessarie ad assicurare ogni tempestivo e corretto intervento, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, che si rendessero necessarie per garantire il corretto e continuativo esercizio delle opere. L'appaltatore rimane comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il Direttore Tecnico di Cantiere assumerà ogni responsabilità civile e penale in virtù di questa carica e dovrà organizzare e coordinare tutti gli interventi sia a carattere d'urgenza che normali sotto le direttive della Direzione dei Lavori di cui sarà l'unico referente e con la quale collaborerà alle operazioni di misura e contabilizzazione degli interventi eseguiti.

La comunicazione del nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere, controfirmata dallo stesso, dovrà avvenire prima della consegna dei lavori.

Il Direttore Tecnico di Cantiere dovrà essere reperibile in qualsiasi momento, anche la notte, per cui prima della consegna dei lavori, dovranno essere comunicati sia il numero del telefono portatile che quello dell'abitazione a cui il Direttore Tecnico di Cantiere sarà reperibile. La

mancata reperibilità del Direttore Tecnico di Cantiere comporterà l'immediata risoluzione del contratto in danno alla ditta.

Il Direttore Tecnico di Cantiere è inoltre responsabile del rispetto dell'attuazione, da parte della ditta impegnata nell'esecuzione dei lavori, del Piano Operativo di Sicurezza (POS) del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) e delle disposizioni degli eventuali Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Nel caso che il Direttore Tecnico non fosse alle dipendenze dell'Impresa dovrà consegnare alla Direzione Lavori prima della consegna dei lavori una valida dichiarazione di accettazione dell'incarico.

Art. 12

RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA SUI LAVORI PERSONALE DELL'IMPRESA

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente ha l'obbligo di garantire la presenza sul luogo dei lavori di un suo legale rappresentante con ampio mandato conferito con atto pubblico, in conformità di quanto disposto dall'art. 4 del Capitolato Generale. Il mandato deve essere depositato presso l'Amministrazione appaltante.

Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro previa e motivata comunicazione del Direttore dei Lavori all'Appaltatore, e giusto il disposto di cui all'art. 6 del Capitolato Generale, il Direttore Tecnico del Cantiere e il personale dell'Appaltatore, per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Impresa è tenuta, inoltre, dietro previa e motivata comunicazione dell'Amministrazione Committente a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 13

DOMICILIO DELL'IMPRESA

Per tutti gli effetti del contratto l'Appaltatore elegge il suo domicilio nel luogo ove ha la sede l'Ufficio di direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, ovvero, ove non abbia in tale luogo uffici propri, presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di una società legalmente riconosciuta, secondo quanto disposto dal Capitolato Generale.

Art. 14

ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli artt. 5, comma 2, 6, 8, del Capitolato Generale e agli artt. 4 e 165, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e agli altri specificati nel presente documento, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti fino al collaudo definitivo:

1. la sorveglianza sia di giorno che di notte nei cantieri, con il personale e illuminazione necessari, e la guardiania dei locali, attrezzi, macchine, materiali anche se di proprietà di altre Imprese, nonché di tutti i beni della Amministrazione;
2. costruire e mantenere, quali parti integranti del cantiere, adatti baraccamenti per le maestranze col corredo di locali e servizi accessori e provvedere ai servizi igienici sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro secondo le previsioni e i contenuti

del Piano di sicurezza e coordinamento; l'Appaltatore é inoltre obbligato a costruire e mantenere un locale di pronto soccorso e di infermeria e a dotarlo di mezzi, strumenti e medicinali con particolare riguardo alle necessità in caso di infortuni secondo le previsioni e i contenuti del Piano di sicurezza e coordinamento;

3. gli oneri per lo svolgimento (escluse le spese e gli oneri anticipati dall'Impresa e rimborsate dall'Enas per pagamenti richiesti dagli enti) di tutte le pratiche e le autorizzazioni occorrenti presso i vari Enti (TERNA, ENEL, , INAIL ex ISPESL, Ispettorato del lavoro, VV.FF., Servizio del Genio Civile della RAS, Amm.ne Provinciale, Amm.ni Comunali, etc.) sia per le installazioni di cantiere che relativamente alle opere da realizzare, nonché per l'esercizio delle stesse.

Sarà cura dell'Impresa ottenere il rilascio delle relative concessioni, permessi, convenzioni, da stipularsi in nome e per conto dell'Ente acque della Sardegna sulla base dei disegni esecutivi. Saranno a totale cura e spese dell'Impresa gli eventuali oneri per l'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di dette autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc.

Le spese relative a tali prestazioni, compresi gli oneri per eventuali cauzioni richieste dagli enti gestori a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, saranno a completo carico dell'Appaltatore e non potranno essere in alcun modo ascritte all'Amministrazione Appaltante, con la sola esclusione dei pagamenti richiesti dagli enti gestori all'Appaltatore per concessioni, permessi e convenzioni, anticipati dall'Impresa e rimborsati dall'Enas, previa presentazione di pezza giustificativa.

Sarà altresì a cura e spese dell'Appaltatore l'intrattenimento dei rapporti con i gestori di tutti gli impianti e le opere, anche a nome e per conto dell'Enas, previi accordi con la Direzione Lavori, al fine di concordare tutte le attività necessarie alla risoluzione di ogni e qualunque interferenza e di ottenere, nei tempi e modi necessari, le autorizzazioni per gli allacciamenti e/o comunque richiedenti interruzioni di servizio degli stessi impianti, nonché tutti gli oneri, nessuno escluso, per l'esecuzione di tali lavori e compresi quelli necessari per le opere provvisorie atte a garantire il regolare esercizio delle infrastrutture interessate.

Si precisa che l'Impresa appaltatrice non potrà avanzare pretese risarcitorie o indennitarie per fatti comunque connessi al mancato o ritardato ottenimento delle autorizzazioni qualunque possa essere la durata dell'iter delle suddette procedure, nonché per il ritardato spostamento dei sottoservizi e dei sovraservizi da parte degli Enti e/o Società preposti.

4. le spese ed oneri per il collaudo di cui all'art. 224 del Regolamento DPR n. 207/2010 nonché le spese e gli oneri per i collaudi delle forniture in stabilimento o presso opportuni laboratori qualificati. Sono a carico dell'impresa in particolare tutti gli oneri relativi ai necessari accorgimenti e collegamenti provvisori, nessuno escluso, per tutte le prove funzionali delle opere e delle forniture sia in fabbrica che in opera. Sono altresì a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese documentabili di trasferta, connesse con la partecipazione degli incaricati dell'Amministrazione ai controlli e alle prove di accettazione. Restano a carico dell'Amministrazione le sole competenze dei collaudatori;
5. tutte le attività, nessuna esclusa, per la connessione degli impianti e delle opere alla rete idraulica esistente sia alla rete elettrica, inclusi i necessari contatti con gli Enti preposti;
6. la consegna alla Direzione Lavori entro il termine stabilito da quest'ultima, qualora

quest'ultima riscontri, a suo insindacabile giudizio, la necessità di precisare ulteriori dettagli e definire ulteriori modalità operative rispetto agli elaborati allegati al progetto esecutivo e degli ulteriori elaborati costruttivi, di tutti i necessari disegni costruttivi particolareggiati delle opere da realizzarsi, elaborati a cura dell'Impresa appaltatrice e sottoscritti dal progettista delle opere;

7. sono altresì compresi e compensati tutti gli eventuali oneri sostenuti dall'Appaltatore connessi al differimento temporale, rispetto alla cadenza del programma lavori preventivato dal progetto esecutivo, di opere o di parti di opere che sarà ordinato, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, prima dell'inizio delle relative lavorazioni secondo il programma lavori contrattuale;
8. la consegna alla Direzione Lavori, ad ogni Stato avanzamento lavori, delle stampe nonché dell'elaborato su supporto informatico (file formato dwg o dxf) delle opere eseguite in scala di dettaglio sia a livello planimetrico che altimetrico, schema di installazione e schemi unifilari degli impianti con la ubicazione delle opere d'arte e dei manufatti, nonché dei disegni di tutte le opere e/o parti di esse, degli impianti nelle disposizioni e forme adottate all'atto costruttivo e risultanti dai documenti contabili. A lavori ultimati e prima della redazione del conto finale, dovrà essere consegnata una stampa, nonché degli elaborati su supporto informatico (file formato dwg o dxf), più tre copie di tutti i disegni definitivi delle opere realizzate corredate da tre copie delle specifiche tecniche e dei manuali operativi delle eventuali apparecchiature montate e di quant'altro prescritto dall'Art. 23 "Prove di funzionamento";
9. l'elaborazione e la consegna alla Direzione Lavori, ove sia necessario a firma di un professionista abilitato, di tutta la documentazione occorrente per la denuncia alla INAIL ex ISPESL ed agli altri Enti eventualmente interessati, degli impianti elettrici secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dal D.M. 22.01.2008, n. 37 e dal D.P.R. 462/01 e successive modificazioni e integrazioni;
10. le spese per prelevamento, preparazione, conservazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Impresa ai laboratori di prova indicati dalla Amministrazione, nonché il pagamento delle relative spese con l'obbligo dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori: ciò sia durante il corso dei lavori, sia durante le operazioni di collaudo. Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra sono a completo carico dell'Impresa e si intendono compensati con i prezzi relativi offerti;
11. è fatto obbligo all'Appaltatore di far pervenire entro i primi cinque giorni di ogni mese all'Amministrazione appaltante i dati relativi alla manodopera presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai mezzi utilizzati sia di proprietà che a nolo indicando le relative targhe e/o numeri di telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi all'avanzamento lavori. In mancanza di tale comunicazione mensile, vi provvederà la Direzione Lavori addebitando le spese per acquisire le suddette notizie. Alla Direzione Lavori è altresì riservato il diritto di eseguire rilievi statistici sulla manodopera, materiali e mezzi dell'Impresa e sugli altri elementi di costo;
12. provvedere a propria cura e spese (ad esclusione dei pagamenti a favore delle Amministrazioni, anticipati dall'Impresa e rimborsati dall'Ente) a tutti i permessi e licenze necessarie per attraversamenti di opere pubbliche ed alle indennità di occupazione temporanea, relative a vie di passaggi, anche privati, che venissero interessati per la costruzione delle opere; e provvedere all'uopo, a sue spese, con opere

provvisoriamente atte a garantire il regolare esercizio. Tali obblighi ed oneri sussistono per tutte le canalizzazioni di qualsiasi genere (idriche, telefoniche, elettriche etc.). Inoltre, su richiesta dell'Amministrazione, dovrà provvedere all'eventuale anticipazione delle somme occorrenti per l'esecuzione di allacci elettrici, telefonici etc. per le opere previste in progetto;

13. i gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti dalle Amministrazioni nella cui giurisdizione rientrano le opere, le tasse sui trasporti e per i contributi di utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero imposte all'impresa in conseguenza delle opere appaltate e dei lavori eseguiti;
14. consentire in ogni momento libero accesso ai funzionari ed incaricati dell'Amministrazione appaltante per verifiche e controlli inerenti la costruzione degli impianti dei cantieri, le forniture dei prefabbricati e l'esecuzione delle opere;
15. l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono il lavoro per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, non potrà pretendere compensi di sorta.
Dovrà pure essere concesso senza compenso il transito attraverso i cantieri e sulle strade e piste di servizio, ad automezzi dell'Amministrazione e di altre ditte che lavorano per conto dell'Amministrazione;
16. il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare al personale dell'Enas e della Direzione Lavori od a visitatori, anche in assenza di preavviso all'Appaltatore, durante i sopralluoghi e visite ai cantieri;
17. provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilità al ricevimento di materiali di proprietà dell'Amministrazione in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, ed a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali stessi, delle forniture ed opere escluse dal presente appalto e provvisti ed eseguiti da altra Ditta per conto dell'Amministrazione Appaltante.
I danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
18. tutti gli oneri per mantenere durante i lavori anche a mezzo di deviazioni, by pass e opere provvisorie l'efficienza e la continuità di impianti, condotte etc. che vengono ad interferire con le opere in appalto. Garantire altresì il regolare deflusso delle acque e la continuità di esercizio delle strade di ogni specie, delle linee elettriche, telefoniche e telegrafiche, dei passaggi pubblici e privati, degli acquedotti in genere, di qualsiasi utenza o proprietà pubblica o privata, rimanendo a carico dell'Impresa ogni onere e spesa per eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento ancorché autorizzate;
19. la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di

riparazione dei danni che si verificassero nelle opere eseguite, e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, completamente pulite e pronte per l'esercizio, restando esclusi soltanto i danni prodotti da forza maggiore considerati dal presente Disciplinare e sempre che l'Impresa ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 166, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010;.

20. tutti gli oneri, anche quelli non specificatamente elencati nel presente Annesso – Disposizioni Amministrative, per l'avviamento degli impianti comunque necessari per il corretto funzionamento delle opere;
21. l'obbligo di mantenere efficienti, dopo ultimati i lavori, le installazioni di cantiere per quegli eventuali lavori complementari che si rendessero necessari prima e dopo la messa in esercizio delle opere e questo sino a sei mesi oltre la data di collaudo;
22. é riservato all'Ente Appaltante il diritto di indicare gli impianti e mezzi d'opera che dovranno rimanere in cantiere in condizioni di funzionamento. Le eventuali prestazioni di tali impianti e mezzi d'opera saranno pagate all'Impresa secondo quanto stabilito all'art. 5 (prestazioni in economia). Nessun compenso sarà riconosciuto all'Impresa per l'impiego di attrezzature e mezzi d'opera necessari per il ripristino e la sistemazione di opere che risultassero non eseguite a perfetta regola d'arte. La rimozione degli impianti e dei cantieri dovrà essere eseguita in modo tale da lasciare i terreni completamente sgombri e regolarmente sistemati;
23. le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e ciò secondo le particolari norme di polizia stradale di cui al Codice della Strada in vigore;
24. l'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro.
25. l'ottenimento, a richiesta dell'Amministrazione, di tutti i permessi di attraversamento trasversali e longitudinali lungo le strade, ferrovie, canali, linee elettriche, etc. necessari per la realizzazione dell'opera. Le spese relative a tali prestazioni saranno a completo carico dell'Appaltatore (con la sola esclusione di pagamenti a favore di pubbliche Amministrazioni e rimborsate dall'Enas previa presentazione di pezza giustificativa) e non potranno essere in alcun modo ascritte all'Amministrazione Appaltante;
26. la fornitura delle fotografie dei lavori a colori, formato 18x24 digitale ad ogni stato di avanzamento e riproduttori lo stato dell'opera in quel momento. All'assolvimento di questo obbligo sarà condizionata la liquidazione dello stato di avanzamento. All'atto della richiesta del collaudo e prima dell'eventuale svincolo dei decimi di garanzia, l'Impresa dovrà inoltre inviare le fotografie a colori 18x24 riproduttori tutti gli aspetti dell'opera ultimata, anche esse in quadruplice copia cartacea e digitale;
27. la fornitura e l'installazione a cura e spese dell'Impresa, nella sede dei lavori, e nelle località che saranno indicate dal Direttore dei Lavori stessi, di n° 2 tabelloni in lamiera di acciaio di mm 10/10 di dimensioni m 3 di altezza e m 2 di larghezza. Il tabellone deve riportare: a) l'inserimento dell'emblema dell'Unione Europea e il riferimento "Progetto cofinanziato dall'Unione Europea", b) l'inserimento dell'indicazione del FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, c) l'inserimento della frase "La Sardegna cresce con l'Europa" e d) l'inserimento dell'emblema della Repubblica Italiana, della Regione Sardegna e, a seguire, del logo dell'ENAS. Le indicazioni di cui ai precedenti punti a),b),c) e d) devono occupare almeno il 25% del tabellone.

La denominazione dell'opera, come pure tutte le altre informazioni previste dalla legge e necessarie alla corretta pubblicità dell'esecuzione dei lavori, da indicare nei tabelloni, sarà comunicata dalla D.L. all'atto della consegna dei lavori. L'Impresa si impegna a provvedere alla loro buona conservazione durante l'esecuzione, ed al ritiro delle stesse al collaudo definitivo dei lavori;

28. il ripristino della situazione preesistente nelle aree interessate dalla realizzazione delle opere;
29. le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità dei terzi, e per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni o danni ricadrà sull'Appaltatore, restandone sollevata tanto l'Amministrazione appaltante quanto il personale da questa proposto alla Direzione e sorveglianza;
30. tutti i controlli distruttivi e non sulle strutture principali da riutilizzare eventualmente sul posto;
31. tutti gli oneri relativi all'allestimento di una documentazione fotografica relativa ai siti di cantiere da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori e durante i lavori con cadenza mensile;
32. tutti gli oneri, nessuno escluso, connessi alla fornitura dell'aria compressa, alla manovra dei mezzi di sollevamento, al corretto fissaggio delle apparecchiature (piastre di fondazione, spessori di livellamento, operazioni di allineamento ed interventi civili accessori) e comunque qualunque opera, fornitura o operazione necessaria ad eseguire le opere finite a perfetta regola d'arte;
33. tutti gli oneri per mantenere la funzionalità delle opere esistenti;
34. tutti gli oneri, nessuno escluso, indicati nel presente Schema di Contratto – Disposizioni Amministrative e nel Capitolato Parte prima e seconda, nelle specifiche tecniche e in generale in tutti gli allegati contrattuali;

Oltre agli oneri suddetti, si elencano di seguito, per maggior chiarezza, anche i seguenti oneri a carico dell'appaltatore inclusi fra quelli previsti dal Capitolato Generale agli artt. 5, comma 2, 6 e 8 e agli artt. 4 e 165, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 (che hanno incorporato gli artt. 7 e 14 del Capitolato Generale) e, pertanto, da intendersi compensati con i prezzi offerti tutte le spese contrattuali relative all'asta ed alla stipulazione del contratto, di bollo, registro, copie del contratto e documenti allegati; ogni spesa per imposte sui materiali esistenti all'atto dell'appalto o stabilite successivamente, sotto qualsiasi forma applicata anche se per legge sia attribuita all'Amministrazione Appaltante, intendendosi trasferire sempre all'Appaltatore l'onere e la cura della relativa denuncia, ed ammettendo comunque la rivalsa dell'Amministrazione verso l'Appaltatore, ad eccezione delle spese di pubblicazione del bando, che restano a carico dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 163/2006;

35. lo studio, l'impianto, il montaggio e lo smontaggio dei cantieri e delle relative macchine ed attrezzature, tali che per modernità e per coordinato impiego assicurino una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere, compresi i baraccamenti per l'alloggio e mensa operai secondo le norme del Ministero del Lavoro e le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
36. l'approvvigionamento di energia elettrica con eventuale allaccio alla rete ENEL di alimentazione, ed in caso di mancato allaccio o di mancanza di tensione in detta rete, con adatti gruppi elettrogeni ad inserzione automatica; dovrà essere disponibile tutta

l'energia occorrente per l'alimentazione di tutte le macchine sia del cantiere che degli altri impianti sussidiari, comunque dislocati, restando l'Appaltatore responsabile della piena e continua efficienza della alimentazione. Si intende inclusa l'alimentazione elettrica necessaria per le prove e la messa in servizio di tutti gli impianti;

37. tutte le spese di provvista d'acqua per i lavori e per ogni altra necessità dell'Impresa;
38. la verifica e l'eventuale perfezionamento dei tracciamenti, già eseguiti in fase di progettazione esecutiva delle opere, degli assi delle opere e di tutti i tracciamenti e rilievi di dettaglio riferentesi alle opere in genere, compresi tutti i necessari smacchiamenti, tagli di alberi, estirpazione di ceppaie, etc.

L'Amministrazione si riserva di controllare sia preventivamente, sia durante l'esecuzione dei lavori, le operazioni di tracciamento eseguite dall'Appaltatore; resta però espressamente stabilito che qualsiasi eventuale verifica da parte dell'Amministrazione e dei suoi delegati non solleva in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore, che sarà sempre a tutti gli effetti, unico responsabile.

L'Appaltatore dovrà porre a disposizione dell'Amministrazione il personale ed ogni mezzo di cui questa intenda avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportuna.

39. L'Appaltatore non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che possano derivare da quanto specificato, nel presente articolo, dovendosi essi considerare compensati nei prezzi di elenco e nel compenso a corpo.
40. La riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verifichino alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie;
41. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche e private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale;
42. l'appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione anche dei danni alle opere provocati da terzi;
43. l'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località e successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore è obbligato altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni sindacali stipulanti o receda da esse;
44. l'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione Appaltante, della osservanza delle norme di cui al precedente comma da parte dei sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del sub-appalto. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate come ritenute di garanzia o della rata di saldo o il pagamento ai sub-appaltatori delle spettanze a essi direttamente dovute non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti suddetti sia stato corrisposto quanto loro dovuto,

ovvero che la vertenza é stata definita;

45. tutti i mezzi necessari per il trasporto del personale e materiali dell'impresa.

Nell'esecuzione delle opere verranno osservate tutte le norme di cui alle vigenti leggi, decreti, regolamenti, circolari e ordinanze emesse per le rispettive competenze dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune, e degli enti dipendenti dallo Stato, e che comunque possono interessare direttamente o indirettamente l'oggetto del seguente appalto.

L'Appaltatore dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si é tenuto conto nello stabilire il prezzo a corpo offerto per i lavori, ivi incluso il compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione opere fino a collaudo, per oneri della sicurezza, i quali compensi a corpo rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto. Non spetteranno, quindi, altri compensi all'Appaltatore qualora l'importo dell'appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal Capitolato Generale, e nella eventualità che l'Amministrazione Appaltante ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale.

Art. 15 **OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ VERSO TERZI**

Nella esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori l'Impresa dovrà predisporre le opere atte a proteggere tutte le opere esistenti o comunque collegate o interessate. L'Impresa dovrà inoltre assicurare e mantenere la regolare continuità delle strade di qualunque categoria, dei passaggi pubblici e privati, delle linee elettriche, telegrafiche, telefoniche, dei corsi d'acqua, degli acquedotti, delle proprietà pubbliche e private ed il loro regolare esercizio e godimento, rimanendone a suo carico gli oneri relativi come pure quelli derivanti dalle eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio o godimento ancorché autorizzate.

.

L'Impresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni proprietarie, concessionarie, esercenti, tutelatrici delle opere e dei beni suddetti, e si riconosce unica e diretta responsabile di ogni eventuale danno e inconveniente che, per fatto proprio e dei suoi dipendenti, possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarità ed alla sicurezza dell'esercizio, del godimento e del traffico relativo ed alla libertà del deflusso delle acque.

Art. 16 **ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI** **PIANO DI SICUREZZA DEI LAVORATORI- OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO AI** **SENSI DEL D.lgs. n. 81/2008 E SS.MM.II. E DEL D.lgs. n. 163/2006 E SS.MM.II.**

Ai sensi dell'art. 43, comma 10 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 l'Impresa si obbliga a presentare all'Amministrazione appaltante, prima della consegna dei lavori un Programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo di cui all'articolo 40, comma 1 dello stesso Regolamento, da cui risulti lo sviluppo dei lavori nel tempo stabilito contrattualmente.

Da tale elaborato dovranno risultare:

a) la suddivisione in gruppi esecutivi delle opere appaltate;

- b) la data di apertura dei singoli cantieri, con l'indicazione degli impianti e mezzi d'opera che verranno impiegati;
- c) l'ordine, il ritmo e le modalità di approvvigionamento dei materiali da costruzione, di eventuali tubazioni, pezzi speciali, apparecchiature e strumentazioni;
- d) la dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione giornaliera di tutti gli impianti e mezzi d'opera previsti d'impiegare,.

Tale programma dovrà indicare in dettaglio i tempi di esecuzione delle singole opere in modo tale che siano direttamente rilevabili le quantità dei lavori, l'ammontare presunto, parziale e progressivo dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà rispettare tutti i condizionamenti derivanti dall'applicazione delle norme particolari riportate nel presente Schema di Contratto, delle difficoltà insite nell'esecuzione dei vari lavori, in relazione alla particolare situazione geomorfologica locale e dovrà tenere altresì debito conto delle necessarie sospensioni e rallentamenti dei lavori in dipendenza dei fattori climatici e delle condizioni atmosferiche e dell'interferenza dei lavori con le opere esistenti e con quelle da realizzare.

Il programma dovrà tenere conto anche dei tempi occorrenti per l'impianto di cantiere e per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio prima dell'inizio effettivo dei lavori.

La Direzione Lavori avrà la facoltà di accettare l'elaborato proposto, ovvero di richiedere all'Impresa tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo.

Il programma dei lavori é impegnativo per l'Impresa, mentre nessuna responsabilità può discendere alla Direzione Lavori per l'approvazione data per quanto concerne l'idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti, che l'Impresa intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione, e così pure circostanze imprevedute, l'Impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà della Stazione Appaltante di imporre quelle ulteriori decisioni, che a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Impresa possa pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente Disciplinare.

Ogni cambiamento al programma approvato dovrà essere sottoposto per iscritto alla Direzione Lavori e avere il benestare di quest'ultima. L'Amministrazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutare e chiedere speciali compensi.

Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a garantire la loro completa ultimazione e funzionalità nel termine stabilito, consenta anche, ove richiesto dall'Amministrazione, l'anticipata e graduale entrata in esercizio di parti autonome delle opere.

L'Impresa é espressamente tenuta a condurre i lavori in modo da eseguire opere complete e funzionali ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera ordinata e razionale.

La Direzione dei Lavori potrà disporre, a suo insindacabile giudizio, eventuali differimenti o modifiche al programma dei lavori. In tale eventualità all'Appaltatore non sarà riconosciuto alcun compenso di carattere risarcitorio e/o indennitario in quanto tali oneri sono compresi e compensati nel compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione fino al collaudo.

Durante il corso dei lavori l'Impresa é tenuta ad informare la Direzione Lavori sullo stato del programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare completamento dei lavori. Nessuna opera potrà essere iniziata senza il benestare della Direzione.

L'Impresa dovrà demolire e rifare a sue spese tutte quelle opere che non siano conformi ai disegni costruttivi particolareggiati, approvati dalla Direzione Lavori, oppure eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti e accettati dalla Direzione Lavori.

Per quanto attiene gli obblighi dell'impresa in materia di sicurezza, si richiama l'art. 53 della L.R. 7.08.2007 n.5, l'art 131 del D.lgs. n. 163/2006, il D.lgs. n. 81/2008 e successive mm.ii.

Si richiama l'obbligo per l'Appaltatore della sottomissione esplicita, alla puntuale e precisa osservazione del disposto del "Piano di Sicurezza e Coordinamento" e all'osservanza del "Piano Operativo di Sicurezza". Tale piano dovrà essere messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Resta altresì salva la possibilità per l'Impresa di proporre al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione eventuali modifiche, integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dall'art.131 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., atti a garantire, se possibile con maggior precisione e chiarezza, gli stessi livelli di sicurezza o superiori nella esecuzione dei lavori in relazione alle tecniche ed ai mezzi d'opera effettivamente impiegati dall'Appaltatore, fermo restando che le integrazioni così proposte non potranno in nessun caso giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Tali modifiche o integrazioni, quando sono resi necessari dalla volontà dell'Impresa di procedere alla realizzazione delle opere in maniera difforme dalle previsioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione devono essere obbligatoriamente comunicate ed espresse in forma esplicita sia all'Amministrazione appaltante sia al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione almeno 30 giorni prima dell'effettivo verificarsi delle condizioni non conformi al Piano.

La proposta di integrazione del Piano dovrà essere in relazione alla categoria o alle categorie dei lavori che l'Impresa richiede di modificare e del tutto compatibile con le restanti categorie con cui può avere interferenza. Inoltre, la proposta di integrazione del Piano di sicurezza e Coordinamento dovrà recare la firma di tecnico abilitato ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dovrà inoltre recare l'approvazione esplicita del datore di lavoro dell'Impresa, del Committente, del responsabile dei lavori, del direttore tecnico dell'Impresa e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 102 D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione esaminerà le proposte di integrazione così presentate e, qualora a suo insindacabile giudizio le ritenga meritevoli di adozione le adotterà con tempestiva integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, piano che verrà quindi inoltrato all'Amministrazione appaltante per la sua definitiva adozione; in seguito

all'adozione del piano così modificato verrà stipulato con l'Impresa idoneo atto aggiuntivo al contratto d'appalto.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento sarà messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'affidatario dei lavori principali é tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo spetta all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico del cantiere é responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Si precisa che le autorità aventi giurisdizione nella località in cui devono eseguirsi i lavori, dalle quali le imprese partecipanti alla gara potranno ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza applicabili ai lavori nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto, sono quelle di seguito elencate:

- Direzione Provinciale del Lavoro - Sedi di Cagliari, Oristano e Sassari;
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Sede Provinciale di Cagliari, Oristano e Sassari;
- Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Sede Provinciale di Cagliari, Oristano e Sassari;
- Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza per la Provincia di Cagliari, Oristano e Sassari.

Le Imprese dovranno pertanto tenere conto in fase d'offerta degli oneri derivanti dai suddetti obblighi in vigore nella località in cui verranno eseguiti i lavori compresi nel presente appalto.

Art. 17

INSTALLAZIONE E IMPIANTI DI CANTIERE

Unitamente al programma lavori di cui all'articolo precedente, l'Impresa é tenuta a presentare per l'approvazione della Direzione Lavori un elaborato con il dettaglio delle disposizioni e dei provvedimenti particolareggiati che intende attuare per la realizzazione del programma stesso, nonché la documentazione che essi sono atti a fare conseguire, con la dovuta sicurezza, l'avanzamento regolare dei lavori stessi per garantire lo svolgimento dei lavori secondo il programma stabilito e la completa ultimazione entro il periodo di tempo utile massimo stabilito.

A corredo di tale elaborato l'Appaltatore dovrà presentare tutti i dettagli relativi ai principali impianti di cantiere ed alle installazioni meccaniche principali.

Art. 18
CONSEGNA DEI LAVORI. TEMPO UTILE PER LA LORO ULTIMAZIONE
PENALE IN CASO DI RITARDO

• **Consegna dei lavori, tempo utile per la loro ultimazione e penale in caso di ritardo**

L'Amministrazione procederà alla consegna dei lavori entro 45 giorni dalla data della stipula del Contratto, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di disporre la consegna sotto le riserve di legge.

La verifica e materializzazione definitiva sul terreno delle opere e di tutti i manufatti fondamentali necessari per un corretto sviluppo dell'esecuzione delle parti in cui è suddivisibile il lavoro, dovranno essere concluse almeno giorni 15 (quindici) prima dell'inizio delle lavorazioni; entro tale termine l'Impresa dovrà presentare per il benestare alla D.L. gli elaborati grafici costruttivi delle opere rilevate, una dettagliata distinta di tutte le forniture unitamente alle specifiche di tutte le apparecchiature e/o strumentazioni necessarie per la esecuzione dell'opera, assumendone con ciò la piena ed incondizionata responsabilità.

In merito alla facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione qualora l'appaltatore non si presenti alla seconda convocazione per la consegna dei lavori e in merito alla facoltà dell'appaltatore di chiedere di recedere dal contratto qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa, si applica quanto disposto dall'art. 53 del Regolamento D.P.R. 279/2010 e dall'art. 157 dello citato D.P.R. n. 207/2010.

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di **giorni 275 (duecentosettantacinque)**, naturali, successivi e continui a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al presente articolo.

Entro tale periodo di tempo dovrà essere verificata l'efficienza delle singole opere, in modo da consentire la consegna provvisoria dell'impianto all'Amministrazione con il certificato di ultimazione dei lavori.

Si precisa che in detto termine è compreso altresì quello occorrente per tutte le operazioni e procedure di cui ai commi che precedono, per l'impianto del cantiere e per l'ottenimento, dalle competenti Autorità, delle eventuali concessioni e/o il riscatto e/o la revoca di quelle preesistenti, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori e durante lo svolgimento di questi.

La penale pecuniaria di cui all'art. 145, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 viene stabilita nella misura dello **0,10 % (uno per mille)** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

Art. 19
OPERE DIFFORMI

Al fine di accertare che i lavori realizzati dall'Appaltatore siano rispondenti alle prescrizioni stabilite dai documenti di appalto e a regola d'arte, la Direzione Lavori effettuerà in contraddittorio con l'Appaltatore ispezioni, controlli distruttivi e non o collaudi a campione sui lavori in corso o ultimati.

Nel caso in cui, a giudizio del Direttore Lavori, le difformità e i vizi dell'opera non fossero tali da renderla inaccettabile, il prezzo sarà proporzionalmente diminuito come previsto

dall'art. 1668 c.c. Sarà inoltre dovuto al Committente a titolo di risarcimento del danno, e salvo il riconoscimento di eventuali danni ulteriori, un importo corrispondente al 10% del prezzo originario dell'opera.

Nel caso in cui, a giudizio del Direttore Lavori, le difformità e i vizi dell'opera siano tali da renderla inaccettabile, entro il periodo stabilito dal Direttore Lavori, ma comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del Verbale di Contestazione, l'Appaltatore dovrà eliminare a sua cura e spese i vizi e le difformità riscontrate, in accordo con quanto disposto dall'art. 1668 c.c. Sarà dovuto al Committente a titolo di risarcimento del danno, e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni ulteriori, un importo corrispondente al 10% del prezzo originario dell'opera.

Art. 20

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del D.lgs. n. 163/2006 nonché dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto con le procedure previste dai citati articoli.

Ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato come indicato dal citato articolo 134.

Art. 21

ANTICIPAZIONE

L'appalto, in quanto oggetto di cofinanziamento da parte dell'UE, rientra nei casi consentiti dall'art. 5 del Decr. Legge 28.3.1997 n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28.5.1997 n. 140, pertanto è consentita l'anticipazione del prezzo in misura non superiore al 5 per cento dell'importo dei lavori, iva esclusa nei modi e nei tempi di cui agli artt. 124 e 140 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 22

PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Impresa prende atto che, ai sensi dell'art. 5 comma 1° del D.L. 28.03.1997 n. 79, richiamato nell'art. 140 del D.P.R. n. 270/2010, trattandosi di attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea, le verrà corrisposta anticipazione. L'Impresa dichiara pertanto espressamente di avere tenuto conto di questa circostanza nella formulazione dell'offerta economica.

Durante il corso dei lavori l'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti e delle forniture risultante dai registri di contabilità abbia raggiunto la somma di **Euro 70.000,00 (Euro settantamila/00)** al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge. Lo stato di avanzamento dei lavori verrà redatto dal Direttore dei Lavori entro 15 giorni dalla data di maturazione della rata di pagamento in acconto, quale risulta dai documenti contabili.

In merito ai termini per l'emissione dei certificati di pagamento e per la disposizione dei pagamenti degli acconti si osservano le norme contenute nell'art. 143 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Qualsiasi eventuale ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti acconti non darà diritto all'Impresa di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi legali nei limiti e nei termini di cui all'art. 144 del D.P.R. n. 207/2010, esclusa ogni altra indennità e compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggiore danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile.

Essendo i lavori appaltati a corpo, secondo quanto previsto dall'art. 184 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, verranno contabilizzati per aliquote, in corrispondenza di quanto effettivamente eseguito ed accertato, che verranno quantificate secondo le Tabelle di qualificazione percentuale riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto esecutivo.

Qualunque materiale e/o manufatto, portato in cantiere e/o accreditato in contabilità, rimane sempre a rischio e pericolo dell'Appaltatore. La Direzione Lavori avrà facoltà insindacabile di ordinare l'allontanamento dal cantiere dei materiali stessi qualora all'atto dell'impiego risultassero deteriorati o resi inservibili, o comunque non accettabili.

Il compenso a corpo per gli oneri della sicurezza verrà contabilizzato in quote proporzionali all'importo dei lavori contabilizzati, sentito in merito il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

Gli eventuali importi dei lavori in economia saranno aggiunti sulla base della contabilità risultante dalle liste settimanali degli operai e dalle liste di materiali forniti.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi saranno volta per volta dedotti, oltre il ribasso contrattuale:

- la ritenuta dello 0,50 % di cui all'art. 4, comma 3 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010;
- l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti dell'Amministrazione verso l'Impresa per somministrazioni fatte e per qualsiasi altro motivo, nonché la penalità in cui l'Impresa fosse incorsa, per danni ed altri motivi simili.

Qualora i lavori vengano sospesi su disposizione dell'Amministrazione Appaltante per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni verrà emesso uno stato di avanzamento qualunque sia l'importo maturato alla data della sospensione.

Dopo l'ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ammontare.

Il pagamento della rata di saldo, quantificata negli atti di collaudo, è comunque subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 124, comma 3 del Regolamento DPR n. 207/2010 di importo pari al **2,0 % (due virgola zero per cento)** dell'importo netto dei lavori risultante dagli atti di collaudo.

Nessun interesse decorrerà sulle somme depositate, salvo per quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. L'aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente comunicheranno all'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre, il contratto d'appalto si intenderà automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano effettuate senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria né da immediata comunicazione all'Enas e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'ente. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Enas e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge sopracitata, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'AVCP su richiesta dell'Ente e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

Art. 23

PROVE DI FUNZIONAMENTO

L'Impresa aggiudicataria comunicherà all'Amministrazione quando l'opera o parti di essa sono pronte e funzionanti e in contraddittorio con i rappresentanti di questa verranno eseguite le prove di funzionamento.

Sarà cura ed onere dell'Appaltatore attivare tempestivamente tutti i necessari contatti con l'Ente gestore della rete acquedottistica e con l'ente distributore dell'energia elettrica per l'alimentazione dell'acquedotto e delle apparecchiature dalla rete elettrica sia in fase di prova che nella fase operativa di funzionamento degli impianti.

Nessun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio spetterà all'Appaltatore per gli eventuali ritardi comunque riconducibili alla connessione con la rete elettrica e/o idrica.

In caso di assenza di tensione di rete, l'Appaltatore è comunque obbligato, a sua cura e spese, a dotare l'utenza di idoneo gruppo elettrogeno per l'espletamento, senza indugio alcuno, delle prove stesse.

Qualunque opera provvisoria e/o collegamento provvisorio che dovessero rendersi necessari in sede di prova, anche in assenza di connessione alla rete elettrica, sarà ad esclusivo onere e carico dell'Appaltatore.

Di tutte le prove e controlli verrà redatto preciso verbale; qualora il loro esito non risultasse favorevole, esse saranno ripetute sino ad esito favorevole, essendo a totale carico dell'Impresa

tutte le demolizioni, sostituzioni, riparazioni, aggiunte e quanto altro necessario per dare le opere perfettamente funzionanti.

Solo ad esito favorevole di tutte le prove potrà essere emesso il verbale di corretta esecuzione delle prove funzionali.

Contestualmente l'Appaltatore, all'atto dell'esecuzione delle prove funzionali, dovrà rimettere all'Amministrazione tutti i disegni aggiornati (*"as built"* – *"come costruito"*) dell'opera (anche in formato digitale dwg o dxf) compresi quelli di montaggio di macchinari, apparecchiature e strumentazioni, gli schemi, le caratteristiche delle macchine, degli apparecchi e delle strumentazioni, le istruzioni per il loro montaggio, smontaggio e funzionamento; nonché tutti i certificati di collaudo delle apparecchiature e delle strumentazioni e tutte le certificazioni previste dalla legge.

Art. 24

COLLAUDO TECNICO PROVVISORIO – PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

Durante l'esecuzione delle opere appaltate l'Amministrazione potrà disporre che l'organo di collaudo verifichi l'esistenza delle condizioni previste al comma 1 dell'art. 230 del Regolamento D.P.R. 207/2010, allo scopo di accertare che le opere siano state eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche e di contratto e se sia possibile, in attesa di completamenti o rifiniture ed in pendenza di ulteriori accertamenti, porle in esercizio provvisorio al fine della presa in consegna anticipata delle stesse.

In esito a tale verifica, l'organo di collaudo procederà alla redazione del verbale di cui al comma 2 del citato art. 230, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento nel quale si riportano le eventuali contestazioni e conclusioni. Esso non libererà l'Impresa dall'obbligo della manutenzione di tutte le opere fino al collaudo definitivo.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri connessi al collaudo provvisorio e alle verifiche di funzionamento con la sola eccezione delle eventuali competenze spettanti alla commissione di collaudo.

Art. 25

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE - CONTO FINALE - COLLAUDO DEFINITIVO DEI LAVORI - GARANZIA DELLE OPERE

L'appaltante dovrà formalmente comunicare all'Amministrazione l'intervenuta ultimazione dei lavori.

Il direttore dei lavori effettuerà i necessari accertamenti e, ad esito favorevole di tutte le prove di funzionamento di cui al precedente art. 23, redigerà, ai sensi dell'art. 199 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Qualora, per cause non imputabili ovvero non rimediabili a cura dell'Appaltatore, si constataste l'effettiva impossibilità di effettuare qualcuna delle prove di cui al precedente Art. 23 la Direzione Lavori, una volta effettuate tutte le prove attuabili provvederà, in caso di effettiva ultimazione delle lavorazioni, all'emissione del certificato di ultimazione di cui al citato art. 199; in tal caso non potrà essere contabilizzato, neanche dietro presentazione di fidejussione.

Per il completamento di lavorazioni di piccola entità, così come accertate da parte della direzione dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, il certificato di ultimazione prevederà l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Il conto finale dei lavori di cui all'art. 200 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 verrà compilato entro giorni **60 giorni (sessanta giorni)** a decorrere dalla data di ultimazione degli stessi, debitamente accertata mediante apposito certificato redatto dal Direttore dei Lavori. Il conto finale è accompagnato, da una relazione riservata, redatta del Direttore dei Lavori, sulle eventuali riserve dell'esecutore non ancora definite.

Salva la facoltà dell'Ente finanziatore di nominare una Commissione di collaudo in corso d'opera e di far eseguire dei collaudi parziali, che potranno essere disposti in qualunque momento dell'appalto, il collaudo generale e complessivo delle opere dovrà essere concluso, ai sensi dell'art. 219 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, entro **6 mesi (sei mesi)** dalla data di ultimazione dei lavori, con l'emissione del certificato di collaudo e la trasmissione dei relativi atti all'Amministrazione Appaltante.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione dello stesso.

La sottoscrizione del certificato di collaudo provvisorio determina l'estinzione del diritto della garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell'art. 123 (Cauzione definitiva) del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Trascorsi due anni dalla data di emissione del certificato, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo non inferiore alla rata di saldo maggiorata ai sensi dell'art. 124 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e comunque non inferiore al 2,0 % (due virgola zero per cento) dell'importo contrattuale.

Tutti gli oneri connessi alle operazioni di collaudo in corso d'opera e finale, così come disposto nell'art. 224 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, sono a totale carico dell'Impresa, ad eccezione delle sole competenze spettanti alla commissione di collaudo.

Art. 26

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

Si richiamano integralmente gli artt. 158, 159 e 160 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può chiedere la proroga dei termini contrattuali con le modalità previste dall'art. 159, comma 8 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Art. 27 DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, saranno compensati all'Impresa ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 166, comma 1 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti in contabilità.

Per i danni conseguenti a piogge o piene di corsi d'acqua, l'evento sarà considerato eccezionale se la pioggia abbia avuto intensità superiore a quella avente, nella medesima località, un tempo di ritorno maggiore di 100 anni.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per la riparazione valutato ai prezzi e alle condizioni di contratto con esclusione dei danni e delle perdite, anche totali, di materiali non ancora posti in opera, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisorie, da qualsiasi causa prodotti, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensità, nonché le piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.

L'Impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, è obbligata ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisorie ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera, come pure le tubazioni, pezzi speciali, apparecchiature e strumentazioni di qualsiasi tipo, nonché eventuali manufatti prefabbricati, sino alla loro completa messa in opera ed a prove e rinterro eseguiti, rimarranno a rischio e pericolo dell'Impresa per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno più ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore e lo stesso non avesse scrupolosamente osservato quanto esplicitamente prescritto in merito nel presente Capitolato Speciale; in questo ultimo caso l'Impresa sarà tenuta anzi a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali forniti dall'Amministrazione.

Art. 28 COMPENSI A CORPO

Per tutti gli oneri per la sicurezza in quanto individuati dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e stimati nell'allegato Piano di sicurezza e coordinamento verrà corrisposto all'Impresa un compenso a corpo, da liquidarsi con le modalità previste all'art. 22 del presente "Annesso", fisso ed invariabile come stimato dal Progetto Esecutivo dell'Amministrazione, pari a **EURO 14.134,90 (Euro quattordicimilacentotrentaquattro/90)** non soggetto al ribasso d'asta.

Tutti i compensi a corpo resteranno fissi ed invariabili; non spetteranno quindi all'Impresa altri compensi qualora l'importo dell'appalto subisse aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dalle norme ancora in vigore del Capitolato Generale e del Regolamento D.P.R. n. 207/2010

ed anche quando l'Amministrazione, nei limiti concessi dal Capitolato predetto, ordinasse modifiche che rendessero indispensabile una proroga al termine contrattuale nonché nel caso in cui, a seguito di sospensioni o proroghe concesse dall'Amministrazione Appaltante, il tempo contrattuale subisse qualsivoglia prolungamento ovvero qualora si rendessero necessarie modifiche e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Art. 29

OSSERVANZA DI NORME DELL'ENTE FINANZIATORE

L'Impresa dichiara di ben conoscere le convenzioni e concessioni stipulate tra l'Ente Finanziatore e la Stazione Appaltante e di accettare i controlli che l'Ente Finanziatore stesso si riserva di disporre in corso d'opera, nonché di osservare tutte le altre norme relative.

In particolare, l'Impresa riconosce la facoltà dell'Ente finanziatore di sostituire, nel contratto concluso per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento, all'Ente, se questo dovesse risultare inadempiente, un Commissario ad acta o altro Ente.

L'Impresa riconosce altresì che qualora sorgano contestazioni con l'Amministrazione Appaltante, la cui risoluzione possa portare ad un aumento dell'importo dei lavori, la decisione definitiva in via amministrativa è deferita ai competenti Organi dell'Ente Finanziatore.

Art. 30

DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di adire all'appalto abbia diligentemente visitato la località e si sia reso esattamente conto dei lavori da eseguire, dei luoghi e delle cave per la estrazione di tutti i materiali occorrenti, delle discariche dei materiali di scavo non riutilizzati in cantiere, come e dove si possa provvedere l'acqua; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni dello Schema di Contratto, del presente Annesso – Disposizioni Amministrative e del Capitolato, Parti prima e seconda.

In conseguenza, il prezzo a corpo, diminuito del ribasso d'asta offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Schema di Contratto e del presente “Annesso”, si intende, senza retribuzione alcuna, accettato dall'Impresa come remunerativo di ogni spesa generale e particolare, in quanto esso comprende:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche fuori strada;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per il pagamento dei salari e per l'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; ogni spesa per fornire agli operai gli attrezzi e utensili del mestiere;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso ed ogni accessorio;
- d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie e gli oneri per la sicurezza dei cantieri secondo la normativa vigente; tutte le forniture occorrenti e loro

lavorazione ed impiego, indennità di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di discarica, di occupazione temporanee oltre quelle previste in progetto; mezzi d'opera ed apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, , intendendosi compreso nel prezzo a corpo offerto ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo.

Il prezzo a corpo offerto dall'Impresa sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente "Annesso", si intende dunque accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e quindi è fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, che gli oneri relativi alle eventuali modifiche dell'ordine delle lavorazioni disposto dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 17 sono compresi e compensati dal compenso a corpo per oneri di capitolato e manutenzione fino a collaudo e che pertanto nessun compenso di carattere risarcitorio e/o indennitario potrà essere riconosciuto all'Appaltatore in virtù di un qualunque differimento o modifica del programma dei lavori.

Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo l'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il di lui beneficio.

Art. 31 INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Il prezzo offerto per l'esecuzione delle opere comprese nel presente appalto, è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed in conseguenza l'Appaltatore, oltre alla corresponsione del prezzo medesimo, non potrà pretendere indennizzi, compensi o sovrapprezzi per nessun titolo.

Ai sensi dell'art. 133 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del C.C.; si richiama il comma 3 del citato articolo 133 per ciò che riguarda la disciplina del prezzo chiuso e il comma 4 e seguenti e l'art. 171 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 per quanto attiene il meccanismo della compensazione.

Art. 32 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie è **esclusa la competenza arbitrale**. Le eventuali controversie che insorgessero tra l'Ente Appaltante e l'Impresa Appaltatrice dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa; a tal fine l'Impresa, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente Appaltante, il quale provvederà su di essa nei termini di legge.

L'Impresa appaltatrice **non potrà**, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che l'Amministrazione Appaltante abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del lavoro possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, verrà attivata la procedura di cui all'art. 240 del D.lgs. n. 163/2006 (accordo bonario).

Anche con riferimento alla procedura prevista dall'art. 240 (accordo bonario) del D.lgs. n. 163/2006 è *esclusa la competenza arbitrale*.